



SENT. N. 323/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Cristiano BALDI Consigliere

Ivano MALPESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23918** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

P.V.G., nato a *omissis* (*omissis*)

l' *omissis*, cod. fisc. *omissis*, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Anna Casavecchia e Francesca Dealessi del Foro di Torino, e presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino Corso Galileo Ferraris n. 43, P.E.C. annacasavecchia@pec.ordineavvocatitorino.it,

francescadealessi@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi, nell'udienza camerale dell'11 dicembre 2024 il Consigliere relatore Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore generale Letizia Dainelli e l'Avv. Dario Candellero per il convenuto, come da verbale.

Ritenuto in		
	FATTO	
Il sig. V.G.P., unitamente ad altri due convenuti, è stato		
citato in giudizio dalla Procura contabile per sentirlo condannare al		
risarcimento del danno di euro 61.894,75		
(sessantunmilaottocentonovantaquattro/75), cagionato alla società <i>in house</i>		
FINPIEMONTE S.p.a. e per essa alla REGIONE PIEMONTE.		
A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi,		
lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione del		
finanziamento, a valere sulla legge regionale n. 28/1999 – Commercio Ed.		
2015, concesso per l’importo di euro 120.000,00 (di cui 80.000,00 con fondi		
regionali) da Finpiemonte S.p.a. alla società “I. 8 S.r.l.”, poi posta in		
liquidazione nel 2019 e fallita nel 2020, di cui il P. era socio e		
amministratore.		
Nella ricostruzione attorea, l’impresa in oggetto e per essa i suoi amministratori		
omettevano, infatti, di inviare la rendicontazione finale dell’intervento entro il		
termine previsto dal bando, nonché successivamente, impendendo così di		
verificare l’effettiva attuazione degli investimenti e la realizzazione degli		
obiettivi indicati nel relativo programma. La società si rendeva, altresì, morosa		
nel pagamento di parte delle rate del finanziamento erogato, per l’importo		
residuo oggetto di domanda, determinando così la revoca del medesimo con		
provvedimento di FINPIEMONTE S.p.a. del 24/1/2019.		
Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l’esistenza di un rapporto di servizio		
sorto con la percezione del contributo pubblico, ha dedotto la responsabilità del		
convenuto nella sua qualità di socio e amministratore dell’impresa percettrice,		
	- pag. 2 di 5 -	

	consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	Con comparsa ritualmente depositata in giudizio, l'odierno convenuto, pur	
	contestando la fondatezza della domanda attorea sotto vari profili, ha tuttavia	
	richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la	
	definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una	
	somma di euro 15.000,00, pari a circa il 24% della pretesa risarcitoria	
	complessivamente azionata dalla Procura.	
	La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto del	
	24/05/2024.	
	Il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dalla parte convenuta e	
	con decreto n. 17/2024 ha disposto il pagamento della somma di euro 15.000,00	
	(quindicimila/00) a favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio	
	di trenta giorni.	
	La parte ha depositato in giudizio la documentazione attestante il pagamento di	
	tale somma, mediante produzione, in particolare, di copia della contabile del	
	bonifico effettuato in data 13 agosto 2024, nonché della reversale di incasso n.	
	487/2024 rilasciata dalla Regione in data 31/10/2024 e relativa	
	all'incameramento della medesima.	
	La regolarità della documentazione è stata verificata con l'adesione del	
	Pubblico Ministero nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024 ed il	
	giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	- pag. 3 di 5 -	

	definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dalla parte convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima,	
	giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	visto l’articolo 130, comma 8, c.g.c.,	
	dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di P.V.	
	G.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2024 con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Cristiano Baldi, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 23/12/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 4 di 5 -	

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 23/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente